

Comune di



LENO

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°...2.....del ..22/03/2017

INDICE:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 FORMA DI GESTIONE	5
ART. 3 PRINCIPI GENERALI	5
ART. 4 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 5 FINALITÀ E OBIETTIVI	6
ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 7 DEFINIZIONI	7
ART. 8 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI	10
ART. 9 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SANITARI	13
ART. 10 RIFIUTI CIMITERIALI	13
ART. 11 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	14
ART. 12 ORDINANZE CONTINGIBILI E PROVVEDIMENTI	14
ART. 13 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GESTORE DEL SERVIZIO	14
ART. 14 ATTIVAZIONE DI RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PARTICOLARI FRAZIONI DI RIFIUTI URBANI A FINI SOCIALI	16
ART. 15 INFORMAZIONE	16
ART. 16 OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI E DELLE SOSTANZE ESCLUSE (NON CONSIDERATE RIFIUTO).....	17
TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	18
ART. 17 FORME DI GESTIONE SOVRACOMUNALE.....	18
ART. 18 PERIMETRO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, RIPARTIZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA APPLICARSI	18
ART. 19 NORME GENERALI E SPECIFICHE PER I CONTENITORI DEI RIFIUTI.....	18
ART. 20 DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL CONFERIMENTO E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	19
ART. 21 NORME SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: MATERIALI AMMESSI E NON AMMESSI NELLE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO	21
ART. 22 NORME GENERALI E SPECIFICHE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTE DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	21
ART. 23 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, MODALITÀ DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO	21
ART. 24 PRIMA PESATURA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	22
ART. 25 ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI MATERIALI O PRODOTTI NUOVI O PER FINALITÀ CONOSCITIVE E STATISTICHE.	22
TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI	24
ART. 26 FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	24
ART. 27 CARTA E CARTONE.	25
ART. 28 VETRO E METALLI	25
ART. 29 INDUMENTI SMESSI	25
ART. 30 FRAZIONE SECCA RESIDUA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	25
ART. 31 RACCOLTE DIFFERENZIATE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	26
ART. 32 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.	26
AR. 33 PILE E BATTERIE ESAUSTE:.....	27

ART. 34	ACCUMULATORI ESAUSTI:.....	27
ART. 35	PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO “T” E/O “F”:	27
ART. 36	PRODOTTI FARMACEUTICI INUTILIZZATI, SCADUTI O AVARIATI:	27
ART. 37	LAMPADINE A SCARICA E TUBI CATODICI:	27
ART. 38	SIRINGHE GIACENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO.	27
ART. 39	CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI:	27
ART. 40	OLI MINERALI USATI:	27
TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....		28
ART. 41	IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI E VERDI	28
ART. 42	RECUPERO DI ALIMENTI DALLE MENSE COMUNALI AI FINI DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.....	29
ART. 42	MENSE SCOLASTICHE CON DOTAZIONI LAVABILI	29
ART. 44	IL CENTRO COMUNALE DI RIUTILIZZO	29
ART. 45	LE ECOFESTE	29
TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI		31
ART. 46	SPAZZAMENTO: REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FREQUENZE DI INTERVENTO	31
ART. 47	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	31
ART. 48	PULIZIA DEI MERCATI E DEI POSTI DI VENDITA AMBULANTE ALL'APERTO	31
ART. 49	PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI O NEGOZI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE O PRIVATE	32
ART. 50	ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.....	32
ART. 51	CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO.....	33
ART. 52	CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI, RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI	33
ART. 53	PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA CANTIERI	33
ART. 54	RIMOZIONE DI SCARICHI ABUSIVI SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO	33
ART. 55	OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI.....	33
ART. 56	DIVIETI.....	34
TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E		35
TRANSITORIE.....		35
ART. 57	PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO	35
ART. 58	VERIFICHE E CONTROLLI	35
ART. 59	REGIME SANZIONATORIO.....	35
ART. 60	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	35
ART. 61	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.....	36
ART. 62	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	36
ART. 63	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	36
ALLEGATO 1: CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA:, MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI, TIPOLOGIA DEI RIFIUTI CONFERIBILI.....		37
ALLEGATO 2: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI		38
ALLEGATO 3: SANZIONI.....		43
ALLEGATO 4: CENTRO DEL RIUTILIZZO		45

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all'interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 3, all'interno del territorio comunale di **LENO**.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi, per quanto applicabili.

Art. 2 Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Art. 3 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità,
 - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato,
 - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare,
 - d. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
 - e. una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
 - f. la tutela dell'ambiente e del paesaggio,
 - g. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art. 4 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei

Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;

- b.** le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- c.** le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d.** le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e.** l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente;
- f.** le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g.** le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- h.** le modalità di gestione del centro di raccolta comunale;
- i.** alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro comunale del Riutilizzo, la disciplina delle Ecofeste;
- j.** il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 5 Finalità e Obiettivi

- 1.** Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR entro il 2020 (65% di Raccolta Differenziata a livello comunale, il contenimento della produzione di rifiuto totale e l'adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nel Piano Regionale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, con l'eccezione della frazione organica dei rifiuti e dell'indifferenziato residuale che viene raccolto mediante cassonetti dotati di sistema di riconoscimento dell'utente e di limitazione del volume conferito.
- 2.** In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
- 3.** L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia (società del riciclaggio) ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
- 4.** Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6 Classificazione dei Rifiuti

- 1.** Rifiuto: qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 2.** I rifiuti sono classificati:
 - a.** Secondo l'origine in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali";
 - b.** Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".
 - a. Rifiuti urbani**
 - i.** i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- ii. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.;
- iii. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- iv. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o e sulle rive dei corpi idrici;
- v. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, salvo siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energie da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettano in pericolo la salute umana.¹
- vi. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
 - b. Rifiuti speciali:**
 - i. rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - ii. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dalla disciplina inerente le "terre e rocce da scavo";
 - iii. rifiuti da lavorazioni industriali;
 - iv. rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - v. rifiuti da attività commerciali;
 - vi. rifiuti da attività di servizio;
 - vii. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e dall' abbattimento di fumi;
 - viii. rifiuti derivanti da attività sanitarie.
 - c. Rifiuti pericolosi:** sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Testo Unico Ambientale.

Art. 7 Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:
 - a. Centro di Raccolta (CdR):** area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.;
 - b. Centro di Raccolta Mobile (CdRM):** automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura/valutazione del peso del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
 - c. Centro del riutilizzo:** locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo". La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.

¹ Così integrato dalla Legge n. 154/2016 in vigore dal 25.08.2016

- d. Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- e. Conferimento (Modalità di):** le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- f. Cernita preliminare:** una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;
- g. Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i.** i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - ii.** i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - iii.** il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - iv.** devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - v.** per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- h. Eco-Calendario:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - i.** le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - ii.** le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;
- i. Ecofeste:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca tec.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili
- j. Frazione secca (o residua):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- k. Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- l. Gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- m. Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:

Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,...);

Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, etc.);

Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, etc.), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- n. Punto di raccolta:** luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'eco-calendario;
 - o. Punto di raccolta "fuori orario":** area attrezzata con un numero limitato di cassonetti per un numero limitato di tipologie di rifiuti, dotato di sistema di riconoscimento degli utenti e quantificazione del numero degli accessi e del volume dei rifiuti conferiti;
 - p. Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
 - q. Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - r. Spazzamento stradale:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
 - s. Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
 - t. Utenza del servizio:** sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);
 - u. Utenza Domestica singola:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
 - v. Utenza Domestica condominiale:** utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.
- 2.** Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

- a. Frazione secca (o residua):** rifiuti di cui all'art. 3, lett. h) del presente regolamento;
- b. Frazione umida:** rifiuti di cui all'art. 3, lett. i) del presente regolamento;
- c. Rifiuti Ingombranti e RAEE:** rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche (RAEE), tra gli altri, i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;

- d. Frazione Vegetale:** rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali, salvo siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energie da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettano in pericolo la salute umana²;
- e. Rifiuti cimiteriali:** rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;
- f. Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonché i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- g. Frazione differenziata** - carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak ecc. prodotta in ambito domestico;
- h. Frazione differenziata** - vetro e contenitori di alluminio e acciaio: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc. prodotta in ambito domestico;
- i. Frazione differenziata** - imballaggi in plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc. prodotta in ambito domestico;
- j. Frazione pannoloni** - pannolini: è la frazione conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento conformi alle specificità del rifiuto;
- k. Altri rifiuti:** Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (come definite dal regolamento del centro di raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sotto frazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

+

- B. Rifiuti Urbani Esterni:** sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Art. 8 Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito specificato.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche:

² Così integrato dalla Legge n. 154/2016 in vigore dal 25.08.2016

- a. attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali;
 - b. attività artigianali, commerciali e di servizio;
 - c. attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali;
 - d. attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai cantieri costituiti da materiale ingombrante e da imballaggi;
 - e. rifiuti sanitari: sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari come specificato al successivo art.9;
3. I codici CER che identificano i rifiuti assimilati sono i seguenti:
08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

- i. 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- ii. 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- iii. 15 01 02 imballaggi in plastica
- iv. 15 01 03 imballaggi in legno
- v. 15 01 04 imballaggi in metallo
- vi. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- vii. 15 01 06 imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati)
- viii. 15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- i. 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- ii. 20 01 01 carta e cartone
- iii. 20 01 02 vetro
- iv. 20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense
- v. 20 01 10 abbigliamento
- vi. 20 01 11 prodotti tessili
- vii. 20 01 25 oli e grassi commestibili
- viii. 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- ix. 20 01 39 plastica
- x. 20 01 40 metallo

20 02 RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

20 02 01 rifiuti biodegradabili salvo siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energie da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettano in pericolo la salute umana³.

20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

- i. 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
 - ii. 20 03 07 rifiuti ingombranti
4. E' fatto divieto di conferire al circuito di raccolta degli urbani rifiuti assimilati misti (es. CER 150106, 200301, 200307) contenenti frazioni riciclabili. Essi devono essere separati dal produttore alla fonte e conferiti al corretto circuito di raccolta differenziata anche presso il Centro di Raccolta (es. carta, plastica, legno)
5. Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti alla tassa rifiuti se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva soggetta a tassazione/imposizione non supera le quantità individuate nell'allegato 1 (Tabella 1/a - Coefficienti kd applicati dal Comune nell'anno) incrementate fino al 10% senza ulteriori oneri per l'utente e fino al 300% tramite apposita convenzione di

³ Così integrato dalla Legge n. 154/2016 in vigore dal 25.08.2016

assimilazione a tariffa corrispettiva. Le soglie annuali così determinate sono comunque valide anche per le utenze attivate durante il corso dell'anno.

- 6.** I limiti quantitativi sopra indicati potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.
- 7.** Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
 - a.** Non devono avere le caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357 del 2014;
 - b.** Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato.
 - c.** Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal contratto di servizio ad esempio:
consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza.
 - d.** Non devono appartenere al seguente elenco:
 - i.** rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - ii.** rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
 - iii.** rifiuti di imballaggi terziari;
 - iv.** rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;
 - v.** i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
 - vi.** rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa, salvo che il Comune non abbia istituito uno specifico servizio integrativo di raccolta, a cui le attività interessate possono aderire tramite apposita convenzione di assimilazione a tariffa corrispettiva.
- 8.** La tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni viene normata dal regolamento sull'applicazione della Tariffa rifiuti. I corrispettivi tariffari di cui ai precedenti punti 5 e 7 d.vi del presente articolo sono stabiliti dalla Giunta comunale.
- 9.** Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo completo del parametro di confronto del Limite Soglia di Assimilazione.
- 10.** Il Comune, sentito il Gestore, ha trenta giorni di tempo per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.
- 11.** Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.
- 12.** L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.
- 13.** Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati al centro di raccolta comunale, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n.152/2006.
- 14.** Possono comunque essere conferiti al circuito ordinario di raccolta a domicilio i rifiuti assimilati come indicato nel seguente elenco:
150101, 150102, 150106, 200101 in quantità illimitata se prodotti da utenze iscritte a TARI con superfici complessive inferiore a 200m². Per le utenze con superficie oltre tale soglia valgono i seguenti limiti quantitativi:

- 150101 Imballaggi in carta e cartone max **1 m³** per giorno di raccolta;
150102 Imballaggi in plastica max **1 m³** per giorno di raccolta (circa **8** sacchi);
150106 Imballaggi in vetro e lattine max **4 bidoni da 240 l** per giorno di raccolta;
200101 Carta e cartone max **1 m³** per giorno di raccolta.

Art. 9 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

- 1.** Ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a.** i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b.** i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c.** vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
 - d.** i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - e.** i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f.** gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
 - g.** i gessi ortopedici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- 2.** I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.
- 3.** I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

Art. 10 Rifiuti cimiteriali

- 1.** Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a.** ordinaria attività cimiteriale;
 - b.** esumazioni ed estumulazioni.
- 2.** I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a.** fiori secchi;
 - b.** corone funebri;
 - c.** carta;
 - d.** ceri e lumini;
 - e.** materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f.** materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
- 3.** Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
- 4.** I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
 - a.** assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b.** simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - d.** avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - e.** resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - f.** resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
- 5.** I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani
- 6.** I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.

- 7.** Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recintata scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
- 8.** I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
- 9.** La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- 10.** Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
- 11.** Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Art. 11 Attività di competenza del Comune

- 1.** La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
- 2.** Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
- 3.** Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

Art. 12 Ordinanze contingibili e provvedimenti

- 1.** Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a.** l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b.** l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c.** l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - d.** l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e.** l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Art. 13 Attività di competenza del Gestore del servizio

- 1.** Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:
 - a.** Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannolini e pannolini;
 - b.** Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c.** Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione e a pagamento;

- d.** Servizio di raccolta, trasporto e conferimento al Centro comunale di Raccolta della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio domiciliare a carattere pubblico e a pagamento per gli aderenti al servizio;
 - e.** Servizio di raccolta, trasporto dal Centro comunale di Raccolta agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico e a pagamento per gli aderenti al servizio;
 - f.** Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - g.** Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc) dei rifiuti urbani;
 - h.** Gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - i.** Gestione e controllo del Centro del Riutilizzo, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
 - j.** Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
 - k.** Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
 - l.** Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
 - m.** Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
 - n.** Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
 - o.** informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
 - p.** Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
- 2.** Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi.
 - 3.** Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
 - 4.** Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
 - 5.** La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
 - 6.** Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
 - 7.** Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.
 - 8.** Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
 - 9.** Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro

dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

10. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 14 Attivazione di raccolte differenziate di particolari frazioni di rifiuti urbani a fini sociali

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a. le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b. le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c. i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - a. garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b. asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c. pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d. inoltrare mensilmente, al Comune, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e. documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - f. dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

Art. 15 Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c. ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale;
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Art. 16 Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani e assimilati, dei rifiuti speciali non assimilati, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani e assimilati il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani e assimilati; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
3. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore **20,00** e prima delle ore **6,00** del giorno del ritiro e fino a svuotamento avvenuto. I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.
4. E' assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di **LENO** da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.
6. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
7. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
8. E' vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
9. E' vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
10. E' vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
11. E' vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata;
12. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
13. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 5, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Testo Unico Ambientale.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 17 Forme di gestione sovracomunale

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.
2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.
3. Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Art. 18 Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di **LENO** è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune di **LENO** per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal Piano Regionale vigente, stabilisce di adottare un sistema di raccolta misto, composto da una parte Domiciliare, per gli imballaggi e rifiuti in carta e cartone e per gli imballaggi in plastica e in vetro/lattine. Tramite cassonetti dotati di sistema di riconoscimento dell'utente e di limitazione del volume conferito, per il secco residuo e per la frazione organica e tramite il centro di raccolta per tutti i rifiuti urbani ed assimilati diversi dai residui secchi indifferenziati. Il sistema tributario adottato è quello previsto dal D.P.R. 158/99.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è garantito in tutto il territorio comunale.
4. Il territorio del comune è suddiviso in più zone di raccolta come da cartografia allegata alle condizioni contrattuali via, via stabilite con il Gestore e riportate nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore;
5. Sulla "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore è riportato l'elenco aggiornato delle vie servite ripartite per zone di raccolta.
6. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
7. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
8. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.
9. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.

Art. 19 Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. i contenitori sono:
 - a. **pubblici**, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - b. **assegnati all'utenza** (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - c. **riutilizzabili**;
 - d. **a consumo e a perdere**.
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo

contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.

- 3.** La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza.
- 4.** Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) sono resi disponibili all'utenza annualmente, come da comunicazione presente sul sito del Comune e/o del Gestore.
- 5.** Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
- 6.** Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.
- 7.** Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
 - a.** Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.
- 8.** In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:
 - a.** fino alla capacità di 360 litri dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 - b.** per dimensione maggiori copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
- 10.** I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.
- 11.** Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
- 12.** Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 13.** Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.
- 14.** Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

Art. 20 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

- 1.** Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a.** Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
 - b.** Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
 - c.** I cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro;
 - d.** Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, ove attivo; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;

- e. il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire a partire dalle ore **21,00 del giorno precedente** alle ore **06,00** del giorno di ritiro, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
 - f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
 - g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro le **07,00** ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
 - h. Eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore **20,00** del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
 - i. E' fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito;
 - j. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
 - k. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.
 - l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - ii. Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
 - iii. Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
 - m. Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;
 - n. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nei punti riportati nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore;
 - o. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale e presso i punti di raccolta posizionati sul territorio. Per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da formalizzarsi tramite apposito modulo;
 - p. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta comunale, il cui indirizzo, orari di apertura e tipologie di rifiuti conferibili sono riportati nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore;
2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata al Titolo 3.
 3. Ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.
 4. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del

conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

5. La raccolta è effettuata parzialmente secondo il "modello omogeneo" riportato al capitolo 11.4 del PRGR. I dettagli del modello il territorio di riferimento di questo regolamento sono riportati al titolo 3.

Art. 21 Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'Allegato **2** al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante la "GUIDA ECOLOGICA" e il sito del Comune e/o del Gestore.

Art. 22 Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta, ovvero direttamente presso centri di trattamento autorizzati, salvo siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energie da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettano in pericolo la salute umana.
2. I rifiuti vegetali in uscita dal Centro di raccolta sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività del Centro di Raccolta stesso,

Art. 23 Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento

1. Il Centro Comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla d.m. 8 aprile 2008 ed è destinata ad ammassare, stoccare/raggruppare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Per il conferimento dei rifiuti al Centro Comunale di raccolta differenziata non è richiesta la compilazione del formulario di trasporto e l'iscrizione all'Albo Gestori come conto proprio, trattandosi di in una normale attività di conferimento, paragonabile al conferimento ai cassonetti posizionati sul territorio per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e il FORSU.
3. La ripartizioni delle aree di raccolta del centro di raccolta e delle aree adiacenti a servizio del gestore dei rifiuti sono riportate nell'allegato **1** al presente Regolamento, mentre le modalità di gestione e operatività e gli orari di apertura al pubblico sono riportati nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore.
4. All'ingresso del Centro di Raccolta sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
5. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.
6. Il Centro di Raccolta viene essere custodito e presidiato dal Soggetto Gestore, negli orari di apertura, al fine di:
 - a. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

- b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - c. minimizzare il conferimento da parte degli utenti nel contenitore degli Ingombranti, favorendo quanto più possibile il conferimento differenziato dei rifiuti portati al centro di raccolta;
 - d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
 - e. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
 - f. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
 - g. curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori ed i cassoni di raccolta, e del Centro di Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili;
7. Il personale addetto alla gestione dovrà inoltre:
- a. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
 - b. redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a riciclo dal Centro di Raccolta;
 - c. segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
 - d. segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
 - e. coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.
8. È fatto espresso divieto di:
- a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
 - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
 - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
 - e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 24 Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
4. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:
 - a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
 - b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
 - c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

Art. 25 Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi

merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Le raccolte delle frazioni principali effettuate in conformità al modello omogeneo proposto nel PRGR (par. 11.4.4), sono riportate nella tabella seguente. Di seguito è riportata la tabella delle altre frazioni principali raccolte solo parzialmente in conformità al suddetto modello, in quanto hanno dimostrato di garantire comunque il superamento dei limiti previsti di raccolta differenziata, mantenendo la flessibilità di conferimento dei contenitori di prossimità.

Dopo le tabelle sono riportati ulteriori dettagli specifici per il territorio di riferimento del presente regolamento.

Frazione	Contenitore	Colore	Modalità e frequenza di raccolta	Possibili ottimizzazioni
FORSU per grandi utenze	Bidone carrellato da 120/240 litri	Marrone	Domiciliare a richiesta e a pagamento - 2 volte la settimana	Incentivazione dell'auto compostaggio mediante tariffazione puntuale dei conferimenti al servizio pubblico
Carta, cartone, tetrapak	<u>Sfuso compatto e legato.</u>	-	Domiciliare settimanale	Quindicinale in comuni a densità medio bassa, dotati di centro di raccolta aperto più volte la settimana
Imballaggi in plastica	Sacco in plastica	Giallo semi-trasparente	Domiciliare settimanale	Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa
Vetro e metalli	Secchiello da 30/40 litri o bidone carrellato da 120/240 litri.		Domiciliare settimanale	Quindicinale in comuni a densità urbanistica medio-bassa

Frazione	Contenitore	Colore	Modalità e frequenza di raccolta	Possibili ottimizzazioni
FORSU	Cassonetto dotato di sistema di riconoscimento dell'utente e di limitazione del volume conferibile.	Marrone	Contenitori di prossimità (Cassonetto informatizzato).	Incentivazione dell'auto compostaggio mediante tariffazione puntuale dei conferimenti al servizio pubblico
Indifferenziato	Sacco in plastica da conferire presso il cassonetto di prossimità dotato di sistema di riconoscimento dell'utente e di limitazione del volume conferibile.	-	Contenitori di prossimità (Cassonetto informatizzato).	Incentivazione della riduzione della quantità smaltita tramite la tariffazione puntuale dei conferimenti al servizio pubblico
Scarti verdi (erba, potature, ramaglie,...)	Contenitori di prossimità (ecobox)	-	Contenitori di prossimità (ecobox)	Sostituzione della raccolta di prossimità con la domiciliare e incentivazione dell' auto compostaggio e della gestioni come non rifiuto, mediante applicazione tariffa corrispettiva
Ingombranti (beni durevoli)	Sfusi	-	Domiciliare settimanale su prenotazione	Incentivazione della riduzione della quantità smaltita tramite la tariffazione puntuale dei conferimenti al servizio pubblico

Art. 26 Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani.

1. E' istituito il conferimento separato dei rifiuti di provenienza alimentare, di modestissime quantità di scarti vegetali (es fiori recisi) domestici e degli imballaggi **compostabili** (piatti bicchieri, forchette) compostabili certificati e marchiati con apposito logo, previa verifica di compatibilità con l'impianto di compostaggio.
2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bocce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di

tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.

3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti __ all'interno di secchielli areati per cucina, tramite sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e vengono conferiti dal produttore nei contenitori di prossimità consistenti in cassonetti dotati di sistema di riconoscimento dell'utente e di limitazione del volume conferito. E' inoltre istituito il servizio integrativo a pagamento di raccolta domiciliare per le grandi utenze, tramite bidoni carrellati da 120/240 litri di colore marrone.
4. Oltre che con la raccolta a domicilio la frazione organica può essere conferita presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore.
5. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro riciclo.
6. Al fine di ridurre il quantitativo conferito al servizio pubblico è prevista una riduzione sulla parte variabile della tariffa.

Art. 27 Carta e cartone.

1. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago o comunque raggruppati in modo da non essere sparsi a causa di intemperie.
2. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore.
3. Oltre che con la raccolta a domicilio la carta può anche essere conferita presso il Centro comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore.
4. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

Art. 28 Vetro e metalli

1. Il vetro, i piccoli oggetti in metallo e gli imballaggi in vetro e in metallo, vengono raccolti a domicilio a bordo strada nei giorni e orari, e secondo le modalità definite nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore.
2. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico delle Utenze.
3. Oltre che con la raccolta a domicilio il vetro può anche essere conferito presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità e gli orari indicati nella "GUIDA ECOLOGICA" e sul sito del Comune e/o del Gestore.
4. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.

Art. 29 Indumenti smessi

1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni; potranno essere conferiti anche presso il Centro del Riutilizzo
2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
3. Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 3.

Art. 30 Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.

1. La frazione Secca Residua dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua vengono raccolti mediante contenitori di prossimità, costituiti da cassonetti dotati di sistema di riconoscimento dell'utente e di limitazione del volume conferito.
3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Art. 31 Raccolte differenziate presso il Centro di Raccolta comunale

1. Rottami metallici: la raccolta separata avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso negli appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso il Centro di Raccolta.
2. Beni durevoli (RAEE): i beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili possono essere conferiti direttamente dall'utenza presso il Centro di Raccolta.
3. Legname e manufatti in legno: la raccolta avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti del legname e dei manufatti in legno negli appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso il Centro di Raccolta.
4. Rifiuti tessili: indumenti usati, stracci ed altro purchè non contaminati e sporchi
5. Componenti elettronici: il materiale verrà conferito dall'utenza negli appositi contenitori di adeguata capacità presso il Centro di Raccolta.
6. Polistirolo espanso: il materiale verrà conferito dall'utenza presso il Centro di Raccolta in sacchi di plastica.
7. Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili: i rifiuti solidi ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso il Centro di Raccolta, oppure tramite raccolta a domicilio su chiamata a pagamento per gli utilizzatori del servizio (come indicato nel PRGR).
8. Materiali inerti: i rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni potranno essere conferiti direttamente dagli utenti in idonei contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta, nella quantità massima consentita annualmente di n. **20** secchi (da lt. **20**).
9. Rifiuti vegetali: La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato non destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energie da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettano in pericolo la salute umana⁴ avviene con conferimento diretto da parte degli utenti presso il Centro di Raccolta o mediante raccolta a domicilio. In entrambi i casi il servizio è a pagamento.
10. Olii e grassi animali e vegetali residui della cottura degli alimenti: i rifiuti di cui sopra devono essere stoccati, a cura del produttore, separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente; la raccolta di tali olii e grassi avviene tramite il conferimento diretto a cura dell'utente in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.
11. Presso i centri in cui si svolge l'attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti devono essere raccolti in appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale. Gli orari e le frequenze della raccolta porta a porta sono indicate nell'Allegato 5.
12. Altre eventuali frazioni conferibili previste dal d.m. 8 aprile 2008.

Art. 32 Rifiuti urbani pericolosi.

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:
 - a. Le pile e le batterie esauste;
 - b. Gli accumulatori al piombo esausti;
 - c. I prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e /o infiammabili);
 - d. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - e. Le lampade a scarica e i tubi catodici;
 - f. Le siringhe abbandonate;
 - g. Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - h. Gli oli minerali usati.

⁴ Così integrato dalla Legge n. 154/2016 in vigore dal 25.08.2016

Ar. 33 Pile e batterie esauste:

1. La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante la collocazione di appositi contenitori, per il conferimento diretto da parte dell'utenza presso le scuole, i supermercati ed i punti vendita. L'elenco dei punti di raccolta è contenuto nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. E' altresì collocato apposito contenitore presso il Centro di Raccolta, per il conferimento da parte dell'utenza secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Gestore ne curerà lo svuotamento con cadenza massima mensile ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 34 Accumulatori esausti:

1. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, vanno collocati in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, e consegnati successivamente al consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 35 Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "t" e/o "f":

3. La raccolta di tali prodotti avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta, secondo le modalità indicate nel relativo regolamento.
4. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 36 Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:

1. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio. L'elenco dei punti di raccolta è contenuto nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. E' altresì possibile conferire tali rifiuti in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le disposizioni del relativo regolamento.
3. Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 37 Lampade a scarica e tubi catodici:

1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Centro di Raccolta.
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 38 Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

1. Questa raccolta viene effettuata sulle strade ed aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio ed infezione.
2. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione autorizzato.

Art. 39 Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti:

1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in apposito contenitore, contrassegnato secondo quanto disposto dalla normativa vigente, posizionato presso il Centro di Raccolta.
2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 40 Oli minerali usati:

1. La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.

TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 41 Il compostaggio domestico dei rifiuto organici e verdi

1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
7. E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
8. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune/Gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune.
9. L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione degli eventuali sgravi sulla TARI.
10. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Gestore del servizio dal quale risultano:
 - a. la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
 - b. l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
 - c. il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - d. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione

comunale.

- b. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 42 Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale.

1. Ai sensi della Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale"⁵, detta del Buon Samaritano, è istituita a livello comunale la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.
2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente;
5. Le eccedenze di cui al comma 2 saranno gestite dal Comune in collaborazione con le realtà associative del territorio con le quali sia stato sottoscritto uno specifico accordo.

Art. 42 Mense scolastiche con dotazioni lavabili

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, le mense scolastiche comunali sono dotate di lavastoviglie industriali e di stoviglie lavabili. A far corso da quella data gli alimenti ed i cibi saranno serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene.
2. E' altresì istituita la raccolta differenziata degli scarti alimentari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle mense scolastiche.

Art. 44 Il Centro Comunale di Riutilizzo

1. Ai sensi dell'art 180 bis del Testo unico ambientale è istituito il Centro Comunale del riutilizzo, disciplinato e reso possibile dal PRGR - par. 12.7.3.3. Esso può avere sede presso il Centro comunale di Raccolta, di cui all'Allegato 3 del presente regolamento.
2. Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato possono consegnarli agli addetti del Centro del Riutilizzo, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta comunale, sottraendoli alla qualifica di rifiuto ovvero all'avvio a recupero/smaltimento.
3. Gli oggetti consegnati al Centro del Riutilizzo, previa valutazione di idoneità da parte del personale responsabile, vengono iscritti sul Registro del Riutilizzo, debitamente catalogati per tipologie merceologiche ed esposti ordinatamente negli spazi da cui potranno essere prelevati gratuitamente da altri Utenti, che li reputino utili per ulteriore utilizzo personale.
4. E' facoltà del personale del Centro del Riutilizzo rifiutare alcuni oggetti e beni che vengano ritenuti non rispondenti ai requisiti di riutilizzabilità: in tal caso i detentori provvedono al conferimento diretto e differenziato presso uno dei contenitori del Centro di Raccolta.

Art. 45 Le Ecofeste

1. In ossequi agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle ecofeste, con le seguenti prescrizioni:
 - Per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti;
 - Per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetro a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.

⁵ 1 Art. 1. (Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

- 5.** Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa.
- 6.** Si dovrà quindi dare visibilità all'attribuzione della qualifica di "ecofesta" apportando l'apposito marchio definito dal Comune sul materiale divulgativo.

TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 46 Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito con frequenze diverse su:
 - a. strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
 - d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purché accessibili ai mezzi meccanici.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
6. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua, la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente regolamento.

Art. 47 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.
3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 48 Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di

posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.

2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.
3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini getta-carta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art. 49 Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata ed gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.
2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, nonché per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.
5. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini getta-carta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art. 50 Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura spese, in

posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Art. 51 Contenitori di materiale pubblicitario.

1. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 52 Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 53 Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 54 Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. E' fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora i responsabili dell'abuso non adempiano entro 24 ore dalla segnalazione da parte del Comune all'obbligo di cui al punto 1., il Sindaco o un suo delegato emana avverso i soggetti interessati, l'ordinanza di cui all'articolo 12, comma 1 lettera e) del presente regolamento.
4. Trascorso inutilmente il termine indicato nell'ordinanza, il Comune provvede alla rimozione dei rifiuti, rimettendone i costi ai responsabili dell'abuso.

Art. 55 Obblighi di chi conduce animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.

- 2.** Il Comune potrà dotare alcune di esse con appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
- 3.** Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Art. 56 Divieti

- 1.** E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
- 2.** Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.
- 3.** I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal **Servizio di Polizia Locale**.
2. Possono essere accertate anche:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco " **Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale**";
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Art. 58 Verifiche e controlli

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Art. 59 Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;
 - b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., riportate nell'allegato 3

Art. 60 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° **22** del **07.04.2011**.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 61 Campagna di informazione alla cittadinanza.

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.
2. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.


Art. 62 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 63 Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

ALLEGATO 1: CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA; MODALITA' DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI, TIPOLOGIA DEI RIFIUTI



ALLEGATO 2: SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI




COME DIFFERENZIARE

	SI	NO	COME CONFERIRE
Carta e cartone	<ul style="list-style-type: none"> I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari), i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper), i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere(anche quelle con finestrella), tutte le scatole di cartoncino per alimenti e non, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli scatoloni, anche quelli di TV ed elettrodomestici. Non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone, il cartone della pizza, i piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido. Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate a RD con la carta. 	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i materiali non cellullosici, la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati vanno conferiti coi rifiuti umidi, carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale vanno nell'indifferenziato, la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini) vanno nell'indifferenziato, Materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio) , a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta, vanno nell'indifferenziato 	<p>Carta e cartone vanno separati dagli altri rifiuti e messi su fronte stradale il giorno di raccolta, ben compattati e legati o in scatole di cartone o borse di carta.</p> <p>Non usare sacchetti di plastica per l'esposizione.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: Settimanale</p>
Cartoni per bevande	<ul style="list-style-type: none"> Cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak). Vanno conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati. 	<ul style="list-style-type: none"> Materiale accoppiato che non sia prevalentemente cartone, a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta. 	<p>I cartoni e contenitori per bevande vengono differenziati con la carta.</p>


COME DIFFERENZIARE

	SI	NO	COME CONFERIRE
Imballaggi in plastica	<p>Vanno inseriti nel sacco giallo tutti e solo gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli oggetti che siano serviti per contenere, proteggere, trasportare un prodotto dal luogo di produzione al luogo di vendita e di consumo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.). Vanno svuotati da eventuali residui e se possibile sciacquati, schiacciati e appiattiti in senso longitudinale, richiudendoli con il tappo per risparmiare volume; • tubetti del dentifricio, vasetti (per yogurt, dessert, gelati..); • vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.); • buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati; • film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili, elettrodomestici, custodie da tintoria; sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali e detersivi, ecc.), vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto; • sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati; • gli imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, ecc. possono essere inseriti in piccole quantità purché vuoti; dal 1 maggio 2012 è possibile inserire nella RD degli imballaggi in plastica anche piatti e bicchieri monouso in plastica, sporchi, ma privi di residui di alimenti. 	<p>Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi NON vanno inseriti nel sacco giallo.</p> <p>Ne sono esempio i giocattoli (palloni, salvagente, bambole, ...), i videogiochi, gli elettrodomestici, le spugne usate, i guanti in plastica, usa e getta e non, le posate in plastica, usa e getta e non, le cannucce, le palettine da caffè, le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, floppy disk, i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria, i rasoi, oltre a spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte, radiografie, pellicole fotografiche, borse durevoli, cartellette, portadocumenti, ecc., vasi da fiori acquistati vuoti, separatamente dalle piantine.</p>	<p>Gli imballaggi in plastica vanno messi nel sacco giallo, da posizionare su fronte stradale il giorno di raccolta.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: Settimanale</p> <p>Gli imballaggi di grandi dimensioni (imballi in polistirolo di TV, frigoriferi, ecc.) e le cassette della frutta è preferibile siano conferiti al centro di raccolta comunale.</p>

COME DIFFERENZIARE

	SI	NO	COME CONFERIRE
Vetro	<ul style="list-style-type: none"> Tutti gli oggetti in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui. 	<ul style="list-style-type: none"> Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon / risparmio energetico), specchi, termometri al mercurio, contenitori in vetro pieni o parzialmente pieni che riportano uno di dei simboli dei rifiuti pericolosi: 	<p>Vetro (o vetro e lattine) vanno separati dagli altri rifiuti e messi nel bidone fornito dal proprio Comune, da posizionare sul fronte stradale il giorno di raccolta.</p> <p>Frequenza di raccolta domiciliare: Settimanale</p>
Metallo di piccole e medie dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Latte e lattine di bibite vuote e conserve in acciaio, alluminio, banda stagnata, tappi metallici, film e vaschette con pochi residui in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria, vanno abbinati al vetro raccolto a domicilio. 	<p>Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi.</p> 	<p>I rifiuti metallici di piccole-medie dimensioni possono essere conferiti nella raccolta domiciliare insieme al vetro.</p>
Metallo di grandi dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Altri rifiuti metallici di grandi dimensioni, quali reti per materassi, biciclette rotte, carriole, ecc. vanno portati al centro multi raccolta comunale. 	<p>Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, vanno portate al centro di raccolta comunale e conferiti come rifiuti pericolosi.</p> 	<p>Gli oggetti metallici di grande dimensione devono essere portati al centro di raccolta comunale (cassone dei metalli)</p>

COME DIFFERENZIARE

	SI	NO	COME CONFERIRE
Rifiuti umidi	<p>Avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossi, gusci di uovo, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati; le lettiere per animali, in piccole quantità (quelle prodotte settimanalmente) e meglio se di tipo biodegradabile, possono essere conferite in questa RD; I sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC" possono essere usati per il conferimento dei rifiuti umidi. <u>Posate monouso in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC";</u> <u>Piatti e bicchieri in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC".</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Posate monouso in plastica, non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato; Pannolini ed assorbenti usati, anche se biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato; Sacchetti in plastica vanno nel sacco giallo; Piatti e bicchieri in plastica non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nel sacco giallo della plastica, o nella carta (se costituiti prevalentemente di carta) anche se sporchi; gli avanzi di cibo vanno nell'umido. 	<p>Vanno separati in casa, messi nei sacchetti biodegradabili e compostabili e conformi alla norma UNI 13432 acquistati in negozi e supermercati e posizionati nell'apposita pattumierina sottolavello. I sacchetti pieni vanno messi <u>negli appositi cassonetti dotati di sistema di riconoscimento dell'utente e di limitazione del volume conferito.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gusci di cozze e molluschi vanno nell'indifferenziato;

COME DIFFERENZIARE

	SI	NO	COME CONFERIRE
Verde	<ul style="list-style-type: none"> Sfalci d'erba, rami e ramaglie, fogliame, potature, ovvero i residui organici dell'attività di giardinaggio, oltre a cenere del camino spenta (qui conferibile solo se non si effettua il compostaggio domestico e non si ha un giardino). 	<ul style="list-style-type: none"> Legno, segatura, mobili (da conferire nel centro multiraccolta comunale), 	<p>Il modo migliore per gestire questi rifiuti è compostarli direttamente nel proprio giardino o <u>conferirli agli utilizzatori finali nelle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energie da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettano in pericolo la salute umana.</u> In alternativa è possibile portarli al centro comunale di raccolta o <u>agli ecobox posizionati sul territorio.</u></p>

Rifiuti indifferenziati	<ul style="list-style-type: none"> Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex, musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e spugne, pannolini ed assorbenti usati, oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli rotti, penne e pennarelli, posate in plastica monouso e non), carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi (di vernice), gusci di molluschi, cialde e capsule di caffè, radiografie, pellicole fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti. Si vedano inoltre le caselle COSA NO delle voci precedenti. 	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i rifiuti che possono essere conferiti in modo differenziato NON devono essere inseriti nel sacco dei rifiuti indifferenziati. I cocci di ceramica sarebbe preferibile fossero conferiti al centro comunale multiraccolta con i rifiuti inerti. 	<p>I rifiuti indifferenziati vanno inseriti nel sacco e <u>conferiti negli appositi cassonetti dotati di sistema di riconoscimento dell'utente e di limitazione del volume conferito.</u></p>
--------------------------------	---	--	---

NOTA:

In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato 5 la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi lasciati all'utenza.

ALLEGATO 3: SANZIONI

Riferimento normativo	Violazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06)	Sanzione Minimo-Massimo
Art.255	Abbandono di rifiuti non pericolosi	€ 300,00 - € 3.000,00
Art.255	Abbandono di rifiuti pericolosi	€ 600,00 - € 6.000,00
Art.255	Abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.	€ 60,00 - € 1.000,00
Art.255	Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni sul suolo, nelle acque nelle caditoie e negli scarichi.	€ 30,00 - € 50,00
Art.255	Non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3,(rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi) o non adempimento all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (miscelazione di rifiuti),	Pena dell'arresto fino ad un anno
Art. 256	Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	Pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Art. 256	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	Pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Art. 256 bis	Combustione illecita di rifiuti vegetali al di fuori di quanto previsto dall'art. 182 comma 6 bis	€ 300,00 - € 3.000,00
Art. 256 bis	Combustione illecita di rifiuti non pericolosi	Pena dell'arresto da due a cinque anni
Art. 256 bis	Combustione illecita di rifiuti pericolosi	Pena dell'arresto da tre a sei anni
Art.257	Cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro negli altri casi

Riferimento al Regolamento Comunale	Violazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento	Sanzione Minimo-Massimo
Art. 16.4	Abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.	<i>nel caso di rifiuti non pericolose</i> € 100,00 - € 1.000,00 <i>nel caso di rifiuti pericolosi</i> € 500,00 - € 5.000,00 <i>Più, in entrambi i casi il ripristino dello stato dei luoghi a spese del contravventore, o il pagamento delle operazioni di ripristino dello stato dei luoghi al Comune o alla società incaricata dal Comune</i>
Art. 16.5	Ai cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Leno da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.	€ 50,00 - € 300,00
Art. 16.6	Utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.	€ 50,00 - € 300,00
Art. 16.7	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).	€ 30,00 - € 50,00
Art. 16.8	Abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.	€ 50,00 - € 300,00
Art. 16.9	Ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.	€ 50,00 - € 300,00
Art. 16.10	Utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.	€ 50,00 - € 300,00
Art. 16.11	Ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata.	€ 100,00 - € 600,00
Art. 23.5	Accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato	€ 300,00 - € 3.000,00
Art. 23.8	<ul style="list-style-type: none"> a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente; b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta; c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta; d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali; e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato. 	€ 50,00 - € 300,00

ALLEGATO 4: CENTRO DEL RIUTILIZZO

Sarà attivato presso il Comune di **LENO** in via **A. Vespucci al n. 18**, un Centro del Riutilizzo così come disciplinato al par. Centro del Riutilizzo, in conformità al paragrafo 12.7.3.3 del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (D.g.r. n. 1990/2014).

Il centro del riuso è da intendersi quale luogo destinato alla consegna da parte dei cittadini di beni in buono stato di cui non intendono disfarsi, così come dettato dall'art. 180 l'art. 180-bis del D.lgs 152/06 che prevede che "Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti (*da definire* al momento dell'attivazione). Tali iniziative possono consistere anche in: (...) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo";.

Tali beni sono messi a disposizione per il riutilizzo, così come è definito dall'art. 183 comma 1 lettera r) del D.lgs 152/06: "riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".

Tale attività di riutilizzo quindi, poiché consiste nella semplice raccolta e smistamento di beni non rifiuto non necessita di autorizzazione, ai sensi dell' ex art. 208 del D.lgs 152/06, né è fattispecie regolata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 (attività di questo tipo peraltro, sono già svolte presso vari "mercatini dell'usato", che non si configurano certamente come impianti di trattamento rifiuti).

- lo spazio destinato ai beni "non rifiuto" deve essere ben definito ed individuato anche visivamente (preferibilmente separato, laddove possibile), per evitare qualsiasi confusione e commistione tra "rifiuti" e "non rifiuti";
- lo spazio deve essere costruito nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
- lo spazio deve essere presidiato da personale formato, per lo svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, registrazione dei beni in uscita) e per evitare che siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti all'attività di raccolta o deposito rifiuti;
- se emergesse in un secondo tempo l'intenzione di disfarsi di alcuni dei beni portati per il riutilizzo, essi diverrebbero rifiuti e si configurerebbe come produttore il gestore dell'"isola del riuso": in tale caso, tali rifiuti dovrebbero essere correttamente gestiti e registrati; il conferimento al centro di raccolta sarebbe pertanto possibile solo nel caso in cui siano assimilati agli urbani.